

Direzione del personale
Dirigente: Dott. Ascenzo Farenti
Unità gestione del trattamento giuridico ed economico delle cococo
Coordinatore: Dott. Luca Busico
Responsabile Dott.ssa Samanta Landucci

Ai Direttori di Dipartimento
Ai Presidenti dei Sistemi
Ai Direttori dei Centri
Ai Responsabili amministrativi dei Dipartimenti
Ai Coordinatori organizzativi dei Sistemi

Ai Dirigenti delle Direzioni
Ai Coordinatori presso le Direzioni
Ai Responsabili degli Uffici di Staff

OGGETTO: novità normative in materia di collaborazioni coordinate e continuative - anno 2017

Gentili Professori, Cari Colleghi,
a seguito dei numerosi quesiti pervenuti faccio presente quanto segue.

Premessa

L'art.1, co. 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ha delegato il Governo ad adottare un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali.

L'attuazione è avvenuta con l'emanazione del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che ha generato alcuni problemi interpretativi per quanto concerne il lavoro autonomo.

Normativa 2017 e responsabilità

Il dubbio attualmente più diffuso riguarda la scadenza indicata all'art 2, co.4 del d.lgs. n. 81/15 secondo cui dal 1 gennaio 2017 è fatto divieto alle PA di stipulare contratti di collaborazione "aventi le caratteristiche di cui al comma 1 dello stesso articolo".

Il comma 1 prevede, infatti, che a far data dal 1° gennaio 2016 si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

La finalità della norma è quella di distinguere le collaborazioni autonome "genuine" da quelle "false" attraverso un filtro selettivo costituito da due elementi: il carattere esclusivamente personale della prestazione e l'"eterorganizzazione".

Il co. 4 del citato art.2 contiene una duplice previsione relativa alle amministrazioni pubbliche: 1) fino al completo riordino della disciplina dell'utilizzazione dei contratti di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni la disposizione di cui al co. 1 non trova applicazione nei confronti delle stesse; 2) dal 1° gennaio 2017 è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione con le caratteristiche di cui al co. 1.

Ne consegue che dal 2017 le amministrazioni pubbliche, ivi comprese le Università, non possono più stipulare contratti di collaborazione, le cui modalità di esecuzione sono organizzate (formalmente e/o sostanzialmente) dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

La vigenza dell'art.7, co 6 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che disciplina gli incarichi di lavoro autonomo conferiti dalle amministrazioni pubbliche, tuttavia consente agli Atenei, anche successivamente al 31 dicembre 2016, di continuare a conferire incarichi di lavoro autonomo a carattere coordinato e continuativo, purché siano rispettati i vincoli sostanziali e procedurali previsti dal citato art.7, co. 6, e purché l'attività del collaboratore non sia organizzata dal responsabile della struttura anche con riferimento a tempi e luoghi di lavoro, come sopra detto.

Vi ricordo che le collaborazioni coordinate e continuative sono rapporti di lavoro autonomo con la conseguenza che i poteri del committente sono solo di coordinamento e non direttivi, organizzativi e disciplinari. A titolo meramente esemplificativo non è consentito al committente la fissazione di orari prestabiliti, l'autorizzazione di pause ed assenze, la predisposizione di modelli relativi alle presenze.

Evidenzio, a tal proposito, che il mancato rispetto delle regole sostanziali e procedurali in materia comporta in capo al responsabile della struttura e ad eventuali soggetti coinvolti (es. responsabile progetto) conseguenze di tipo risarcitorio ed erariale.

Vi ricordo che l'art.7, co. 6 del d.lgs. n. 165/01 vieta il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie, ossia funzioni che possono essere svolte dal personale tecnico-amministrativo (amministrative, di servizi generali e tecniche).

Secondo la costante giurisprudenza della Corte dei Conti (C. Conti, sez. centr. contr., 13 gennaio 2012 n. 1; C. Conti, sez. contr. Lombardia, 17 giugno 2013 n. 243; C. Conti, sez. centr. contr., 21 aprile 2015 n. 8) la necessità di ricorso all'incarico esterno deve costituire un rimedio eccezionale per far fronte ad esigenze peculiari e temporanee, per le quali l'amministrazione necessita dell'apporto di specifiche competenze professionali non rinvenibili al suo interno.

Segnalo, a titolo esemplificativo, alcune attività, che la Corte dei Conti ha ritenuto ordinarie e, come tali, non attribuibili a soggetti esterni: gestione della comunicazione dell'ente; manutenzione ordinaria della rete informatica; inserimento dati in archivio informatico; custodia e guardiania dei locali.

Vi segnalo infine che la Legge di bilancio per l'anno 2017 ha previsto all'art.1, co. 303 che:

“Al fine di favorire lo sviluppo delle attività di ricerca nelle Università statali e di valorizzare le attività di supporto allo svolgimento delle stesse senza maggiori oneri per lo Stato si prevede che a decorrere dal 2017 gli atti e i contratti di cui all'art 7, comma 6, del D. Lgs. 165/01, stipulati dalle Università statali, non sono soggetti al controllo preventivo previsto dall'art.3 comma 1, lettera f-bis) della legge 14 gennaio 1994 n. 20.”

Attivazione procedure comparative

Vi ricordo che, in base all'art.,7, co. 6-bis del d.lgs. n. 165/01, i collaboratori, cui conferire incarichi di collaborazione, devono essere individuati mediante apposite procedure comparative.

Per l'attivazione delle suddette procedure è necessario, oltre all'inserimento della bozza di avviso di procedura web Osiride, inviare a procedurecococo@adm.unipi.it la seguente documentazione:

- delibera del consiglio del dipartimento o provvedimento di urgenza del Direttore di dipartimento da cui risultino gli elementi essenziali del bando (progetto di riferimento, oggetto del bando, requisiti essenziali, durata e criteri); è importante definire l'esatta individuazione delle attività richieste al collaboratore;
- abstract del progetto o convenzione (ancora in corso);
- budget (di ateneo o derivante da finanziamenti esterni-importo lordo amministrazione).

Senza la documentazione sopra indicata non sarà possibile l'emanazione dell'avviso di procedura. Vi ricordo, inoltre, che rientra nelle competenze della Direzione del Personale il controllo di legittimità su quanto indicato nell'avviso di procedura (ad es. requisiti richiesti in relazione all'attività, tipologia dei fondi utilizzati, conformità della documentazione inviata a corredo della richiesta), mentre rientra nella vostra responsabilità la valutazione della necessità del ricorso a risorse esterne e la regolarità della documentazione inviata.

Fonti di finanziamento

Ricordo che i contratti di collaborazione coordinata e continuativa a valere sui trasferimenti da parte dell'Università (es. Multifondo), nonché sui fondi provenienti dal MIUR, sono soggetti a specifiche limitazioni di legge. Gli incarichi sui fondi di Ateneo possono essere attivati nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'art.9, co. 28 della legge 30 luglio 2010, n. 122 e tenendo conto dei vincoli imposti dal bilancio di Ateneo; tali limiti di spesa sono comunicati annualmente a ciascuna struttura (prima assegnazione) e le eventuali richieste di integrazione del limite sono valutate dalla Direzione Generale.

I contratti stipulati a valere su fondi acquisiti autonomamente dalla struttura (conto terzi, master e fondi di ricerca europei), non sono soggetti alle limitazioni di cui sopra.

Le eventuali richieste di integrazione del limite di spesa per l'anno 2017 possono essere inviate entro il 28 febbraio 2017 in seguito ad una programmazione delle collaborazioni da attivare nell'anno.

Sarà mia cura aggiornarvi sulle prossime novità normative in materia e vi ricordo che restano a disposizione per qualsiasi chiarimento i colleghi Luca Busico (tel. 050/2212225, l.busico@adm.unipi.it) e Samanta Landucci (tel. 050/2212540, s.landucci@adm.unipi.it).

Cordiali saluti.

**Il Direttore Generale
Dott. Riccardo Grasso**